

**REGOLAMENTO (CE) N. 1920/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2001**

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda
le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici
dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro deve fornire un indice dei prezzi al consumo (IPCA), a partire dall'indice del gennaio 1997.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio ⁽⁵⁾, definisce il campo d'applicazione dell'IPCA come i beni e servizi inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari e richiede la copertura integrale della categoria di spesa 12.5.1 della classificazione COICOP/IPCA «Servizi finanziari n.c.a.» entro il dicembre 1999, senza escludere espressamente gli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/1999 ⁽⁷⁾, richiede un sottoindice armonizzato per la categoria di spesa 12.6.2 della classificazione COICOP/IPCA «Altri servizi finanziari n.c.a.», che esclude gli interessi e gli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione.

- (4) L'esclusione degli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione può pregiudicare in notevole misura la comparabilità dei dati. Occorre stabilire una metodologia armonizzata per il trattamento di tali oneri affinché gli IPCA risultanti soddisfino i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.
- (5) Il trattamento degli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione deve essere coerente con quello dei beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale previsto dal regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Il presente regolamento ha lo scopo di modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 2214/96 relativo ai sottoindici degli indici dei prezzi al consumo armonizzati, qui di seguito denominati «IPCA», per quanto riguarda la copertura dei servizi finanziari e di definire norme minime per il trattamento degli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione, affinché essi siano attendibili e pertinenti e soddisfino i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

Articolo 2

Definizioni

1. Gli interessi e gli oneri assimilabili agli interessi comprendono gli interessi nominali e tutti gli elementi compresi nel calcolo dell'interesse effettivo.
2. Quando gli oneri sono definiti in proporzione al valore dell'operazione, i prezzi d'acquisto sono definiti come la proporzione stessa, moltiplicata per il valore di un'operazione unitaria rappresentativa nel periodo di base o di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 244 dell'1.9.2001, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.